Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 24/04/2025, n. 490

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) › Decreto ingiuntivo

MEDIAZIONE

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) › Opposizione

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3381/2023 di R.G., promossa da:

OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. OMISSIS

- attore in opposizione -

contro

OMISSIS (C.F.: OMISSIS e, per essa, OMISSIS (C.F.: OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Avv. OMISSIS rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS

- convenuta in opposizione -

Svolgimento del processo

1. - Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 31.917,49, oltre interessi e spese, ottenuto nei confronti del sig. OMISSIS da OMISSIS nella dedotta posizione di acquirente da OMISSIS S.p.A. del relativo credito in forza di un contratto di cessione "in blocco" ex art. 58 T.U.B. Il complessivo credito trae origine in parte da un rapporto di conto corrente affidato - già acceso dallo stesso Parte_1 con OMISSIS (poi incorporata in OMISSIS S.p.A.) - ed in parte da un finanziamento chirografario di Euro 75.000,00. Con riferimento, nello specifico, al credito derivante dal contratto di conto corrente, già era stato promosso un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, nel quale l'odierno opponente chiedeva la rideterminazione del saldo, giudizio che veniva definito con sentenza della Corte di Appello di Milano, non impugnata nei termini e dunque passata in giudicato, che stabiliva il saldo debitore nell'importo di Euro 16.391,15. Tale importo, aggiungendosi a quello di Euro 15.526,34 richiesto quale saldo debitore del citato finanziamento chirografario, ha quindi concorso a costituire la sorte capitale richiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo di cui all'odierna opposizione.

2. - L'opponente, in estrema sintesi, rileva in atto introduttivo l'insussistenza di idonea prova della titolarità del credito in capo all'ingiungente cessionaria, contesta la debenza di interessi ultralegali sul credito del saldo di conto corrente e sostiene il carattere usurario nonché la nullità delle clausole del finanziamento chirografario per l'applicazione di un T.A.N. non convenuto con la formula di equivalenza intertemporale e per l'applicazione del regime di capitalizzazione composta. Inoltre, sulla premessa di avere stipulato con OMISSIS S.p.A. un contratto di finanziamento con cessione del quinto (la cui

provvista era stata utilizzata per ridurre l'esposizione del conto corrente), afferma, anche con riferimento a tale rapporto, la sussistenza di usura nonché le nullità sopra evidenziate. Infine, rileva di avere effettuato un pagamento di Euro 171,55, che avrebbe dovuto comunque essere detratto dal montante ipoteticamente dovuto.

3. - L'opposta si è costituita resistendo alla domanda.

4. - Il giudice, con ordinanza del 31.5.2024, ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione invitando le parti alla promozione della mediazione obbligatoria.

5. - Nelle note depositate in vista dell'udienza "cartolare" dell'11.12.2024, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposta regolarmente partecipato alla mediazione. All'esito, il giudice ha invitato le parti ad uno scambio di memorie per trattare specificamente la relativa questione e, quindi, ha fissato al 9.4.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.

Motivi della decisione

6. - L'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, dispone che quando l'azione è stata introdotta in via monitoria "... nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

L'art. 8 comma 4 dello stesso suddetto D.Lgs. dispone, a sua volta, come segue: "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale".

Secondo le previsioni della suddetta disposizione, applicabile "ratione temporis", la convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione "avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia".

Si tratta quindi di valutare se tale prescrizione sia stata rispettata.

Nella specie, come risulta dal relativo verbale del 26.7.2024, si è presentata al pro cedimento di mediazione, per la parte opposta, "l'Avv. OMISSIS su delega degli Avv.ti OMISSIS

All'Avv. OMISSIS cui è riferita la procura alle liti, non risulta essere stato esplicitamente conferito, in forza di detta procura, il potere di partecipare alla mediazione ed è, anzi, esplicitamente escluso quello di "transigere".

Dell'inidoneità a tale scopo della procura alle liti era ben conscia l'opposta, che risulta infatti averne conferito una specifica proprio per il procedimento di mediazione (prod. n. 19 di parte opposta).

Tuttavia, tale procura, con la quale si delegano gli Avv.ti OMISSIS e l'avv. OMISSIS a "rappresentare ed assistere OMISSIS nella qualità di mandataria di OMISSIS nel procedimento di mediazione in oggetto, conferendo al riguardo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di formalizzare presso l' Organismo di Mediazione la relativa partecipazione ed altresì quello di transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti", pone due ordini di problemi: il primo è la facoltà di sub-delega all'Avv.OMISSIS ed il secondo è l'esplicita subordinazione

del potere di conciliare alle "determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti".

Quanto al primo, la procura in argomento non contiene l'attribuzione del potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente "intuitu personae" del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l'Avv.OMISSIS regolarmente investita dei relativi poteri. Si aggiunge che, anche ad assumere un orientamento sul punto meno rigoroso, la sub-delegata avrebbe dovuto essere, a sua volta, specificamente investita dei poteri già attribuiti al sub-delegante, poteri del cui tempestivo conferimento non è stata offerta idonea prova.

Quanto al secondo, si deve osservare che nello spirito del D.Lgs. n. 28 del 2010 al rappresentante/delegato non può, all'evidenza, essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.

Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato art. 8, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere "munito dei poteri necessari per la composizione della controversia" e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero "veicolo" di decisioni assunte da altri. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e differimenti dell'incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell'incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente, anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati "competenti organi deliberanti", ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore.

Ne consegue che, non avendo l'opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità.

La circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell'ambito del procedimento di mediazione non appare idonea a superare l'improcedibilità di cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente - o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna "sanatoria" nel senso preteso dall'opposta, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del pro cedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni.

Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.

7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

La parte opposta deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:

I. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2023;

II. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in complessivi Euro 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

III. condanna ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 l'opposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Conclusione

Così deciso in Pavia, il 24 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025.